

REGIONE PIEMONTE

Allegato N all'Assestamento di bilancio 2023 - 2025

**Nota integrativa all'Assestamento del Bilancio di Previsione finanziario della Regione Piemonte
2023 – 2025**

RELAZIONE

Il DDL "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 " viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dalla Giunta regionale in data 27 aprile 2023 (Disegno di legge regionale 03 maggio 2023, n. 249, “*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022*”), in aderenza con quanto introdotto nell'ordinamento statale con l'art. 1, comma 787, lettera a) della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto l'inserimento del comma 3-bis all'art. 50 del D. lgs n. 118/2011, che recita:

" 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza."

Il Rendiconto generale della Regione Piemonte fornisce dimostrazione dei risultati della gestione 2022 per l'esercizio 2022, che si chiude con un risultato di amministrazione pari ad euro -1.328.601.509,46, comprensivo di un disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario negativo per euro -5.342.969.584,20 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi.

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è stata adottata dalla Giunta regionale la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (D.G.R. n. 5-6679 del 29 marzo 2023, *Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni*) con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli risultanti dalla chiusura

dell'esercizio 2022 e sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati.

Le variazioni fra l'ammontare dei residui finali del rendiconto 2022 e l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge. Conseguentemente: i residui attivi 2023 sono rideterminati in euro 5.080.295.027,55 ed i residui passivi 2023 sono rideterminati in euro 5.701.570.167,09.

Si provvede inoltre alla definizione del Fondo di cassa iniziale 2023 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, del ddl 200/2022, per un importo coincidente con il fondo di cassa presunto a inizio esercizio finanziario 2023, già iscritto con la legge regionale di bilancio n.6/2022.

E' applicata al bilancio per l'esercizio corrente, in ottemperanza a quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, *per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*, per la Regione Piemonte corrispondente ad euro 103.942.108,09. Le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, e la loro applicazione al bilancio, nei limiti sopra richiamati sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.

Durante l'esercizio provvisorio 2023 (Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e disposizioni finanziarie*", e sulla base delle scritture contabili derivanti dal "*Preconsuntivo 2022 e definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022*", (adottato con D.G.R. n. 28-6472 del 30 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 42 comma 8 e 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"), con due distinti provvedimenti si è provveduto ad anticipare in corso di gestione l'applicazione al bilancio provvisorio di quote parti delle somme confluite nella parte vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione presunto per euro 17.120.945,55, al fine di consentire alla Regione Piemonte il tempestivo utilizzo delle risorse disponibili.

Con il presente provvedimento pertanto si provvede all'applicazione a bilancio per la somma residua disponibile di avanzo, pari ad euro 86.821.162,54, come nel prosieguo dettagliato.

Aggiornamento delle previsioni di entrate e spese

Gli accertamenti di entrata nel corso del 2023 risultano allo stato attuale coerenti con le previsioni contenute nella legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, costantemente aggiornate durante l'iter legislativo fino all'approvazione finale dell'atto.

Le iscrizioni in entrata, e parallelamente gli stanziamenti in spesa, riguardanti fondi a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti per le quali non si disponeva all'atto della predisposizione del bilancio di previsione della quantificazione dei riparti o di altri elementi necessari per l'iscrizione stessa, avvengono di norma in corso d'esercizio con atto amministrativo a valere sul bilancio finanziario gestionale, sulla base delle comunicazioni e/o decreti degli enti erogatori.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall'esempio 5) in sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, al medesimo livello di dettaglio seguito in quella sede.

In sede di assestamento di bilancio si è provveduto inoltre a verificare la necessità di accantonamenti nel bilancio di previsione per fronteggiare eventuali risultati negativi delle società, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2022 e i risultati definitivi di esercizio alla medesima data, laddove disponibili. In esito alla verifica effettuata per il 2023 non sono emerse situazioni di necessità di ripiano di quote di capitale sociale a carico dell'Ente regionale.

Il prospetto allegato degli equilibri di bilancio aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Applicazione al bilancio di esercizio 2023 della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2022

L'iscrizione a bilancio della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2022 avviene coerentemente con quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), e con quanto previsto dal Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179, articolo 1, comma 9, lettera a), in relazione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti e con i fondi vincolati per anticipazioni di liquidità del scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), dispone che *“Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”*. Tale importo, al netto di quanto applicato a bilancio riguardo ai fondi vincolati per anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo successivo, per la Regione Piemonte corrisponde annualmente ad **una quota di euro 103.942.108,09**. Le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2022 e la loro applicazione al bilancio 2023 sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.

Per quanto riguarda le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con successive modificazioni ed integrazioni), L'articolo 1, comma 603, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della Legge 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 452 della stessa Legge 190/2014 e stabilendo altresì che *“...alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento*

dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

L'intervento normativo richiamato, oltre a prevedere la chiusura della gestione commissariale ed il subentro della Regione Piemonte nei rapporti passivi da questa assunti nei confronti dello Stato, rinvia la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs. 35/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della Legge 208/2015 in luogo dell'ormai superato articolo 1, comma 701 della L. 208/2015 legato alle modalità specificatamente previste per la Regione Piemonte in presenza della gestione commissariale.

In particolare, l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo prevede, quale modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che “Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente”. Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2022, per effetto del citato intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 603, della Legge 234/2021, la modalità di utilizzo del fondo anticipazione liquidità accantonato nel risultato di amministrazione seguirà le prescrizioni di cui al richiamato l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo della Legge 208/2015.

Parallelamente le norme introdotte sulla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in anni pregressi agli Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603) hanno consentito alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che avessero un tasso di interesse pari o superiore al 3%, con una significativa riduzione degli oneri. L'intervento normativo ha previsto che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità sia rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Di seguito si dettagliano le quote che compongono il risultato di amministrazione 2022.

APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 DELLA PARTE ACCANTONATA 2022 IN ENTRATA E SPESA

- ✓ Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, quale parte accantonata, per un valore complessivo pari a euro 3.861.560.349,32 i seguenti importi:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022: euro 340.100.270,37

Accantonamento residui perenti al 31/12/2022: euro 9.218.839,33

Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.420.102.062,74

Fondo perdite società partecipate euro 2.869,25

Fondo contenzioso: euro 39.291.054,40

Altri accantonamenti: euro 52.845.253,23

Con il presente provvedimento si dispone l'utilizzo 2023 di quota parte delle risorse accantonate, in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rappresentate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022:

| PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA | | | PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA | | |
|--|--|---------------|--------------------------------------|--|---------------|
| Cap. | denominazione | EURO | Cap. | denominazione | EURO |
| 000026 | QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA | 38.303.456,88 | 144678 | REGOLAZIONE FINANZIARIA NEI CONFRONTI DELLO STATO IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ENTRATE NETTE DERIVANTI DAL GETTITO RELATIVO ALL'AUMENTO DELLA TARIFFA ERARIALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (ART. 1, COMMA 321, L. 296/2006) - QUOTA ACCANTONATA | 10.187.776,78 |
| | | | 114361 | SOMME RELATIVE AL FONDO STATALE PER L'EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 111, COMMA 1 DEL D.L. 34/2020 VINCOLATE PER LE FINALITA' CUI SONO STATE ASSEGNATE, NEL BIENNIO 2020-2021 (ART. 1, COMMA 823, LEGGE 178/2020) - QUOTA ACCANTONATA | 12.328.449,45 |
| | | | 196363 | FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI | 15.787.230,65 |

Sulla base di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2023, n. 6-6680, , sono già stati iscritti anticipatamente nel bilancio 2023 (capitolo 196363), durante l'esercizio provvisorio, fondi confluiti in avanzo accantonato relativi al Fondo contenzioso 2022, per un importo pari ad euro 6.620.945,55, ai sensi del D.lgs 118/2011, articolo 42, comma 8 e del principio contabile allegato 4/2, punto 9.2.14.

| quota di utilizzo 2023 del FAL (Fondo anticipazioni di liquidità) | | | | | |
|---|--|------------------|--------|---|------------------|
| Cap. | denominazione | EURO | Cap. | denominazione | EURO |
| 00036 | UTILIZZO FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021) | 3.420.102.062,74 | 000260 | RIPIANO ANNUALE DISAVANZO PER ISCRIZIONE FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021) | 128.418.107,40 |
| | | | 380257 | FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021) | 1.529.952.844,99 |
| | | | 380258 | FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021) | 1.761.731.110,35 |

- APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 DELLA PARTE VINCOLATA 2022 IN ENTRATA E SPESA

- ✓ Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, quale parte vincolata, per un valore complessivo pari a euro 150.856.632,15 i seguenti importi:
- ✓ Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.839.314,88
- ✓ Vincoli derivanti da trasferimenti 127.065.861,38
- ✓ Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.683.660,58
- ✓ Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 19.267.795,31
- ✓ Altri vincoli 0,00

In ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, con il presente Assestamento di bilancio si applicano al bilancio 2023 le quote della parte vincolata dell'avanzo 2022 come riepilogato nel seguente prospetto:

| ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA | | | ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA | | |
|------------------------------------|---|---------------|---|---------------|------|
| Cap. | denominazione | EURO | Cap. | denominazione | EURO |
| 000028 | AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI | 38.267.065,33 | Capp. Vari Vedi allegato B) all'Assestamento di bilancio - utilizzo risorse vincolate 2022 | | |
| 000032 | AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI | 2.747.648,63 | | | |
| 000033 | AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE | 19.000.000,63 | | | |
| 000038 | AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA' | 5.623.937,25 | | | |
| | TOTALE | 65.638.651,21 | | | |

Sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2023, n. 12-6553 sono già stati iscritte anticipatamente nel bilancio 2023, durante l'esercizio provvisorio, risorse confluite in avanzo vincolato afferenti al fondo regionale per l'occupazione dei disabili 2022, per un importo pari ad euro 10.500.000,00, ai sensi del D.lgs 118/2011, articolo 42, comma 8 e del principio contabile allegato 4/2, punto 8.11.

APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 DELLA PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

- ✓ Compone il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, quale parte destinata agli investimenti, l'importo di euro 1.951.093,27.

In coerenza con quanto previsto dall' articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 118/2011, tale componente può essere applicata a bilancio solo a seguito dell'approvazione della legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico (art. 50 c. 3a) D. lgs. 118/2011)

La voce non è presente nel bilancio regionale

Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione (art. 50 c. 3b) D. lgs. 118/2011)

La voce non è presente nel bilancio regionale

Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. (art. 50 c. 3c) D. lgs. 118/2011)

Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo

Per la copertura del disavanzo complessivo da recuperare negli esercizi successivi, sulla base del piano di rientro, come già negli esercizi finanziari precedenti, non è previsto il ricorso ad ulteriore indebitamento.

Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo vigente è stato adottato con Deliberazione di Consiglio regionale 20 aprile 2022 n. 202 – 8317 recante “*Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2021, n. 120–3140 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis del d.l. 18/2020, conv. in L. 27/2020, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019) quale presa d'atto dell'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024).*”, per adeguarlo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 603 della legge 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

Come già evidenziato, il recupero del disavanzo costituito a seguito del riaccertamento ordinario 2015 e del riaccertamento straordinario 2014, da riassorbire in quote costanti annuali è confermato pari ad euro 103.942.108,09 per esercizio finanziario; a questo si assomma la quota di recupero annuale del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità,

che a partire dall'esercizio 2022 è sostituita dalle quote variabili per ciascun esercizio finanziario stabilite con il nuovo Piano di rientro.

La composizione del risultato di amministrazione nei vari anni di riferimento è sinteticamente riepilogata nelle seguenti tabelle redatte secondo gli schemi del Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011):

| Analisi del disavanzo | COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | Alla data di riferimento del rendiconto 2021 (1) | Disavanzo rendiconto 2022 (2) | Disavanzo ripianato nel 2022 (3) | Quota del disavanzo da ripianare nel 2022 (4) | Ripiano disavanzo non effettuato nel 2022 (5) |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) = (d) - (c) |
| Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome) | | | | | |
| Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198 | 831.677.385,84 | 779.697.549,22 | 51.979.836,62 | 51.979.836,62 | - |
| Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui | 1.195.132.243,71 | 1.143.169.972,24 | 51.962.271,47 | 51.962.271,47 | - |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ,,,, | | | | | - |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni) | 3.554.307.181,27 | 3.420.102.062,74 | 134.205.118,53 | 134.205.118,53 | - |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali) | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente | | | | | |
| Totale | 5.581.116.810,82 | 5.342.969.584,20 | 238.147.226,62 | 238.147.226,62 | - |

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) Indicare solo importi positivi

| MODALITA' COPERTURA DISAVANZO | COMPOSIZIONE DISAVANZO rendiconto 2022 | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizi successivi |
| Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome) | | | | | |
| Disavanzo al 31.12.2014 | 779.697.549,22 | 51.979.836,62 | 51.979.836,62 | 51.979.836,62 | 623.758.039,36 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 1.143.169.972,24 | 51.962.271,47 | 51.962.271,47 | 51.962.271,47 | 987.283.157,83 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre | | | | | |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 (solo per le regioni) | 3.420.102.062,74 | 128.418.107,40 | 130.192.164,28 | 131.996.012,33 | 3.029.495.778,73 |
| Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUE (7) | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente | | | | | |
| Totale | 5.342.969.584,20 | 232.360.215,49 | 234.134.272,37 | 235.938.120,42 | 4.640.536.975,92 |

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.

✓ **ALTRE VOCI DI BILANCIO**

▪ **Aggiornamento 2023 della ricognizione del contenzioso potenziale.**

Si richiama per memoria la quota del risultato di amministrazione accantonata al 31.12.2022 con il Rendiconto 2022 a Fondo contenzioso a copertura dei rischi potenziali derivanti da controversie in atto.

Per stimare il livello di rischio di ciascuna vertenza, in termini di possibili passività a cui l'amministrazione potrebbe dovere fare fronte in caso di soccombenza giudiziale, si è seguita una diffusa metodologia che prevede la classificazione secondo tre livelli di rischio causa graduati dal maggiore al minore rischio. La metodologia già adottata negli anni precedenti porta ad una stima dei costi connessi, come di seguito evidenziato:

la passività potenziale può essere ritenuta **probabile** quando:

- a) nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole all'Ente;
 - b) l'Ente ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
- l'accantonamento previsto è pari al 100% del valore conosciuto.

la passività potenziale può essere ritenuta **possibile** quando:

- a) si è ancora in una fase in cui non si conosce l'esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
 - b) la controparte persevera nell'azione contro l'Ente, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole all'Ente stessa;
 - c) l'Ente valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costibenefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
 - d) l'orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno;
- l'accantonamento previsto è compreso tra lo zero ed il 40% del valore conosciuto.

la passività potenziale può essere ritenuta **remota** quando:

- a) il contenzioso è ancora in una fase d'istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte;
- b) l'Ente ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
- c) la richiesta non è documentata;

d) l'Ente stesso non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso.

Non è previsto accantonamento.

Fondo contenzioso

La composizione dell'avanzo accantonato al "fondo contenzioso" di seguito descritta fa seguito alla relazione sullo stato del contenzioso in essere al 31 dicembre 2022 redatta dal Settore Avvocatura ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n.9 di contabilità della Giunta regionale.

- **L'accantonamento dell'importo complessivo di euro 39.291.054,40 risulta così composto:**

Accantonamento per cause probabili sanitarie e non sanitarie euro 7.727.694,95 di seguito ripartito:

- euro 6.341.000 :R.G. 19389/2019 cause riunite.

Le tre cause riunite sono relative alle riserve iscritte dalle Imprese per i lavori del Palazzo Unico La richiesta complessiva delle Imprese è di euro 65.932.267,23 oltre interessi, spese legali, tassa registro e varie. E' stata depositata la CTU che ha quantificato una debenza della Regione di euro 6.341.000. Il tentativo di conciliazione è fallito e le parti hanno precisato le conclusioni avanti il Giudice il quale ha concesso i termini per il deposito degli atti conclusivi. Il rischio di causa è ritenuto molto probabile per la somma di euro 6.341.000 . Il rischio è da considerarsi possibile per una somma capitale superiore ad euro 6.341.000 ma nei limiti della somma già accantonata nel fondo 2020 e confermata nel fondo 2021 per un importo complessivo di euro 8.026.024,35, si accantona pertanto a copertura dell'ulteriore rischio possibile la somma di euro 1.685.024,35 quale differenza tra il rischio probabile ed il rischio possibile.

- RG 1878/2019 B.G. +altri/RP/AIPO (Tribunale regionale acque pubbliche) : richiesta di risarcimento danni a seguito dell'esondazione del fiume Sesia del 29/10/2019. Il rischio è valutato probabile per euro 174.552,00.

- T. SPA (Tribunale regionale acque pubbliche): risarcimento danni a seguito dell'esondazione del torrente Orba anni 2019 e 2021. Il rischio è valutato probabile per euro 35.000,00.

- M. E V. (Tribunale regionale acque pubbliche) risarcimento danni acque per erosione muri edificio confinante: Il rischio è valutato probabile per euro 30.000,00.

. G. SPA – Corte di Cassazione (ann. Sent. Corte d'Appello MI n. 866/2020). Il rischio è valutato probabile per euro 45.000,00
- Liti pendenti in materia di fauna selvatica: il rischio di soccombenza valutato probabile è per un valore di causa pari a euro 1.102.142,95.

Accantonamento per cause possibili sanitarie e non sanitarie: euro 31.563.359,46

Secondo i criteri previsti dall'art. 20 del Regolamento n.9 di contabilità della Giunta regionale sono stata valutati rischi di possibile soccombenza per controversie in materia non sanitaria di importo complessivo pari a euro 54.766.096,65 per le quali è stata accantonata al fondo contenzioso la quota corrispondente al 41% del valore delle cause per un importo pari a euro 22.454.099,63

Sono stati valutati rischi di possibile soccombenza per controversie in materia sanitaria di importo complessivo pari a euro 9.109.259,83 per le quali è stata accantonata al fondo contenzioso la quota corrispondente al 100% del valore della cause. Tale accantonamento è motivato dalla presenza di cause per le quali è indeterminato il relativo valore .

Relativamente al contenzioso RP/FONDAZIONE MAURIZIANO con l'approvazione del rendiconto 2021 era stata assicurata la seguente consistenza del fondo e delle coperture:

-il rischio di soccombenza probabile di euro 11.593.577,00, già oggetto di condanna di primo grado, è stato coperto con impegno n. 8265/2020 conservato nei residui

- il rischio di soccombenza derivante da domanda avversaria in sede di appello, quantificato in euro 14.000.000 é stato coperto mediante accantonamento dell'importo di euro 6.860.000,00 a completamento della copertura già assicurata per euro 7.140.000,00 con l'approvazione del rendiconto 2020 nell'ambito dei sub impegni assunti a favore della Gestione Sanitaria Accentrata per complessivi euro 18.560.973 finalizzati a tracciare le risorse destinate all'accantonamento Fondo rischi sanitari.(impegni n. 2014/ 314, 2015/4795, 2016/6665, 2016/7054).

Con la D.G.R. n. 1-5536 del 05 agosto 2022 "Transazione della vertenza giudiziaria Regione Piemonte/Fondazione Ordine Mauriziano - Rinuncia delle parti al giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 444/2020" comportante la reciproca rinuncia delle parti ai rispettivi appelli con compensazione delle spese di giudizio, accettazione della statuizione di condanna e con impegno della Regione a corrispondere alla Fondazione l'importo di Euro 11.593.577 ad integrale esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 643 del 30 maggio 2019 nonché a saldo e stralcio di ogni pretesa.

Si precisa che in ordine alle evidenze emerse in sede di parifica del rendiconto 2021 relative alla costituzione un fondo contenzioso unico comprendente sia il rischio relativo al contenzioso in materia sanitaria sia quello relativo alla materia non sanitaria, le risorse sub impegnate per la copertura dei rischi sanitari e non utilizzate per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal predetto accordo transattivo sono state liberate per la riunificazione del fondo contenzioso a rendiconto 2022.

- **Altri accantonamenti: Euro 52.845.253,23**

Tra gli altri accantonamenti sono compresi:

- euro 4.200.000,00 per fondo rischi rimodulazione di accordi di programma in relazione a leggi statali. L'accantonamento è finalizzato a coprire le passività potenziali che potrebbero derivare da rendicontazioni di interventi che richiedano rimodulazioni degli accordi in relazione al finanziamento originario.
- euro 26.129.027,00 accantonamento per la copertura della garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione Piemonte, per i medesimi importi e tipologie dettagliate nella Nota integrativa alla legge regionale n. 6/2023 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).
- euro 10.187.776,78 Accantonamento per regolazioni finanziarie nei confronti dello Stato in relazione alle maggiori entrate nette derivanti dal gettito relativo all'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche (art. 1, comma 321, L.296/2006).

Con decreto 15 marzo 2023 "Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022." è stato determinato in via definitiva il maggiore gettito derivante dall'aumento della tariffa delle tasse automobilistiche da attribuire allo Stato per gli anni 2016-2022 ai sensi dell'art. 1 comma 321 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 2 commi 63 e 64 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. L'art. 2 del decreto prevede che l'importo spettante per il 2016 sia versato entro il 30 giugno 2023 mentre le quote spettanti all'Erario per gli anni dal 2017 al 2022 debbano essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al 2029.

Al 31/12/2022 è stata rilevata la passività di natura determinata, esistente e probabile, ancorché non quantificata, ed il cui esito dipendeva dal verificarsi dell'approvazione del citato decreto del 15 marzo 2023. Benché il comma 4 del decreto stabilisca che, qualora il versamento degli importi spettanti allo Stato non sia effettuato entro i termini stabiliti, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le regioni a statuto ordinario, provvede al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA, si è accantonato l'importo di euro 10.187.776,78 a copertura parziale della quota 2016 determinata in euro 18.419.601,52, tenuto conto che la somma restante

pari ad euro 8.231.824,74 per la restituzione della quota 2016 e le somme relative alle successive quote 2017-2022 sono state stanziata nella legge 6/2023 del bilancio di previsione 2023-2025.

- euro 12.328.449,45 Accantonamento per regolazione finanziaria delle somme relative al fondo statale per l'emergenza COVID-19 di cui all'art. 111 comma 1 del D.L. 34/2020.

L'accantonamento è motivato dall'esito favorevole espresso nel corso della seduta del 1 marzo 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al conseguimento dell'accordo per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Relativamente all'esercizio finanziario 2023 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né sono pervenute segnalazioni da parte dei Settori che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso.

- **Accantonamento residui perenti**

L'accantonamento al fondo perenti per l'importo di euro 9.218.839,33 è pari all'importo accantonato nel rendiconto 2021, al netto dell'importo di euro 2.781,68 oggetto di riduzione. L'accantonamento si riferisce per l'importo di euro 9.212.000,00 a risorse correnti destinate alle Aziende Sanitarie Regionali rientranti nella ricognizione effettuata con il Ministero dell'Economia e Finanze e risultante dai verbali del Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria e, per l'importo restante, si riferisce a spesa non completamente rendicontata da soggetti terzi (Istituti scolastici, altri enti).

- **Accantonamento Fondo perdite società partecipate**

L'art. 21 del T.U.S.P. (D.Lgs 175/2016e s.m.i.) rubricato “ Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali” prevede che, nel caso in cui società partecipate da pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste ultime debbano accantonare, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta. L'importo da accantonare nel rendiconto 2022 è costituito dalla perdita riportata a nuovo risultante dall'approvazione del consuntivo 2021 (ultimo bilancio approvato) di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 2.869,25 calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% (perdita 363.196,00 * quota di partecipazione 0,79= accantonamento al fondo euro 2.869,25) così come comunicato dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate.

- **Fondo perdite societarie**

In sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2022 e i risultati di esercizio 2022, laddove disponibili.

la quantificazione dell'accantonamento previsto dal rendiconto 2022 è pari ad euro 2.869,25, equivalente al valore della quota regionale della perdita contabilizzata nel 2020 da C.A.A.T. S.c.p.A., di cui ad oggi non è stato richiesto il reintegro.

Sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione nell'anno 2022, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” non sono emerse necessità di ulteriori accantonamenti a carico del bilancio corrente a copertura di potenziali perdite societarie derivanti dall'esercizio 2022.

Di seguito si espongono i dati aggiornati di bilancio trasmessi nel maggio 2023 dal Settore Partecipate della Regione Piemonte:

QUADRO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE PIEMONTE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1, cc 550 e seguenti L. 147/2013. Valori in euro al 31.12.2022

| ENTE/SOCIETA' | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Partecipazione regionale % | valore perdita da accantonare |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 5T S.r.l. | 37.794,00 | 346.784,00 | 278.780,00 | 29.954,00 | 44,00 | 0,00 |
| C.A.A.T. S.c.p.A. | 64.655,00 | 82.266,00 | 81.855,00 | 89.643,00 | 0,79 | 1.637,53 |
| CEIPIEMONTE S.c.p.a. | 1.592,00 | -83.756,00 | 3.311,00 | 8.271,00 | 47,76 | 0,00 |
| DMO Piemonte S.c.r.l. (ex SPT S.r.l.) | 4.319,00 | 4.616,00 | 2.697,00 | 5.692,00 | 98,56 | 0,00 |
| FINPIEMONTE S.p.A. | 1.690.754,00 | 33.317,00 | 185.342,00 | 207.524,00 | 99,91 | 0,00 |
| FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. | 2.022.666,00 | 1.562.758,00 | 525.715,00 | n.d. | 83,22 | 0,00 |
| I.P.L.A. S.p.A. | 81.865,00 | 136.963,00 | 48.013,00 | 19.516,00 | 96,26 | 0,00 |
| R.S.A. S.r.l. | 10.290,00 | 2.298,00 | 668,00 | 13.864,00 | 20,00 | 0,00 |
| S.C.R. Piemonte S.p.A. | 280.765,00 | 372.442,00 | 777.243,00 | 617.640,00 | 100,00 | 0,00 |
| SORIS S.p.A. (partecipata dalla Regione dal 2 agosto 2016) | 1.732.522,00 | 5.902.202,00 | 3.837.946,00 | n.d. | 10,00 | 0,00 |
| ALEXALA S.c.r.l. (a) | 13.845,00 | 16.293,00 | 4.593,00 | 6.825,00 | 37,50 | 0,00 |
| AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE S.c.r.l. | 16.024,00 | 4.692,00 | 3.904,00 | 304,00 | 20,09 | 0,00 |
| DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l. | 9.444,00 | 10.239,00 | 1.183,00 | 34.224,00 | 39,71 | 0,00 |
| ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.c.r.l. (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,35 | 0,00 |
| ATL NOVARA S.c.r.l. (c) | 27.890,00 | 30.399,00 | 57.823,00 | n.d. | 15,98 | 0,00 |
| TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l. (d) | 1.234,00 | 2.332,00 | 2.295,00 | 3.361,00 | 19,16 | 0,00 |
| ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c.r.l. (e) | | 20.418,00 | 5.753,00 | n.d. | 36,33 | 0,00 |
| ATL TERRE ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C.R.L (f) | | | | | 27,47 | 0,00 |

(a) L'esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società

(b) Nel 2020 aggregazione fra Asti Turismo s.c.r.l. e Alba Bra Langhe e Roero

(c) Dal 30/12/2022 estinta per fusione

(d) L'esercizio 2018 è il primo svolto con forma giuridica di società

(e) Dal 30/12/2022 estinta per fusione

(f) Origina dalla fusione fra ATL NOVARA e ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI ed è iscritta al RI dal 30/12/2022

▪ **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall'esempio 5) in sede di Assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, con le basi e gli algoritmi di calcolo già utilizzati in quella sede. L'analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dal citato esempio 5, si è articolata nelle seguenti fasi:

- Individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- Applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;
- Calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- Verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e o l'accantonamento al fondo.
- Si rimanda all'allegata tabella relativa al Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari, la rappresentazione in dettaglio del suddetto Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2021-2023, aggiornato con il provvedimento di assestamento.

Il Principio contabile evidenzia che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione (Principio contabile 9.9 di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)